

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

N. 627

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(AMATO)

dal Ministro del tesoro

(BARUCCI)

e dal Ministro delle finanze

(GORIA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 SETTEMBRE 1992

Conversione in legge del decreto-legge 17 settembre 1992, n. 378, recante disposizioni urgenti concernenti modificazioni al trattamento tributario delle operazioni a termine in valuta estera ed in obbligazioni

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente provvedimento:

1) esclude le operazioni a termine in valuta dalla tassa per i contratti di trasferimento di titoli o valori (in precedenza denominata «tassa speciale sui contratti di borsa»), attualmente dovuta nella misura dello 0,9 per mille per le operazioni concluse tra banche e privati;

2) assoggetta a tassazione i proventi conseguiti dalle persone fisiche tramite la cessione a termine di obbligazioni;

3) assoggetta a tassazione anche le

plusvalenze realizzate dalle persone fisiche tramite le cessioni di valuta a termine.

La modifica normativa di cui al punto 1) è finalizzata a migliorare il funzionamento dei mercati valutari. Essa farà venir meno un onere fiscale che attualmente ostacola lo sviluppo delle operazioni a termine in valuta; in particolare, gravando su ogni singola trattazione, la sua incidenza cresce con il ridursi della durata delle operazioni, impedendo al mercato di acquisire spessore ed efficienza. Sarebbe, inoltre, eliminato un ostacolo alla piena attuazione delle opera-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

zioni a termine in valuta della Banca d'Italia nei confronti delle aziende e degli istituti di credito. D'altra parte, le tasse sui contratti di borsa sono state ormai abolite in quasi tutti i Paesi appartenenti alla Comunità economica europea, proprio allo scopo di migliorare l'efficienza dei mercati.

La modifica normativa di cui al punto 2) è finalizzata a equiparare ai proventi imponibili dei titoli obbligazionari i proventi delle operazioni di cessione a termine delle obbligazioni da chiunque ed ovunque emesse, ivi comprese quelle i cui proventi beneficiano dell'esenzione dalle imposte sui redditi. Attualmente, infatti, le cessioni a termine delle obbligazioni da ultimo indicate continuano ad essere esenti, sia dal punto di vista del godimento degli interessi, sia dal punto di vista della realizzazione dei proventi della negoziazione. Ricadono nel regime di tassazione previsto dalla presente disciplina solo i proventi derivanti dalle cessioni a termine di qualunque titolo obbligazionario, operazioni per il tramite delle quali si realizzano frequentemente comportamenti elusivi da parte di persone fisiche residenti in Italia.

La modifica normativa di cui al punto 3) assoggetta a tassazione le plusvalenze conseguite dalle persone fisiche per effetto della cessione di valuta a termine, sia essa accessoria ad investimenti in titoli e in valuta ovvero posta in essere indipendentemente.

L'aliquota di tassazione dei proventi e delle plusvalenze di cui ai punti 2) e 3) è del 12,5 per cento sui redditi derivanti dalle

cessioni sia di titoli, sia di valute. L'imposta è riscossa tramite ritenuta a titolo definitivo, operata, in qualità di sostituto d'imposta, dai soggetti-imprese residenti che effettuano l'acquisto a termine. Sono escluse dall'obbligo della ritenuta le operazioni a termine in cui il cedente è un'impresa: per quest'ultima, infatti, gli eventuali proventi costituiscono comunque componente positiva del reddito.

Nel caso che l'acquirente sia un soggetto non residente, l'imposta viene assolta dalla persona fisica al momento della dichiarazione dei redditi, con tassazione separata, così come già previsto per i redditi da obbligazioni estere non assoggettati a ritenuta da parte di un sostituto d'imposta residente.

Riguardo al gettito, mentre sotto il profilo della tassa speciale (punto *sub* 1) non si determinerebbe una riduzione significativa a causa dell'attuale irrilevanza delle negoziazioni, sotto il profilo delle imposte dirette l'accresciuta vitalità del mercato a termine delle divise darebbe luogo, per gli operatori imprese, ad un allargamento della base reddituale assoggettata a IRPEF, IRPEG e ILOR.

Per gli operatori privati non imprenditori verrà colpito un reddito che attualmente è sottratto a imposizione (punti *sub* 2 e 3). Il gettito addizionale prodotto dalla tassazione dei contratti a termine su titoli e su valute, effettuati dai suddetti privati, subirà una limitazione dovuta allo scoraggiamento di tali contratti indotto dalla norma.

DISEGNO DI LEGGE

—
Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 17 settembre 1992, n. 378, recante disposizioni urgenti concernenti modificazioni al trattamento tributario delle operazioni a termine in valuta estera ed in obbligazioni.

Decreto-legge 17 settembre 1992, n. 378, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 18 settembre 1992.

Disposizioni urgenti concernenti modificazioni al trattamento tributario delle operazioni a termine in valuta estera ed in obbligazioni

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni concernenti modificazioni al trattamento tributario delle operazioni a termine in valuta estera ed in obbligazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 17 settembre 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri del tesoro e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. L'articolo 1 del testo di legge delle tasse sui contratti di borsa, approvato con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - 1. I contratti di borsa sono soggetti ad una tassa speciale che si applica nei modi e nelle misure in seguito determinati.

2. Nella denominazione dei contratti di borsa, agli effetti della tassa, si intendono compresi:

a) i contratti, siano fatti in borsa o anche fuori borsa, tanto a contanti, quanto a termine, fermi, a premio o di riporto, ed ogni altro contratto conforme agli usi commerciali, di cui formino oggetto i titoli di debito dello Stato, delle province, dei comuni e di enti morali; le azioni ed obbligazioni di società, comprese le cartelle degli istituti di credito fondiario, e in generale qualunque titolo di analoga natura, sia nazionale, sia estero, siano o no quotati in borsa;

b) le compre-vendite a termine di valori in moneta o verghe, siano fatte in borsa o anche fuori borsa;

c) le compre-vendite, a termine, di derrate e merci, stipulate secondo gli usi di borsa, in borsa o anche fuori, purchè in questo caso vi

sia l'intervento di uno o più mediatori iscritti. Non sono comprese nella presente disposizione le operazioni di sconto di cambiali.

La tassa si applica anche ai contratti a titolo oneroso, aventi per oggetto i titoli e i valori di cui alle lettere *a)* e *b)* del secondo comma, nonché le quote di partecipazione in società di ogni tipo, conclusi per atto pubblico o scrittura privata o comunque in altro modo non conforme agli usi di borsa, esclusi quelli soggetti ad imposta di registro in misura proporzionale e quelli riguardanti trasferimenti effettuati fra soggetti, società od enti, tra i quali esista un rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numeri 1) e 3), del codice civile, o fra società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi delle predette disposizioni, da un medesimo soggetto. Le quote di partecipazione in enti aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali sono assimilate a quelle di partecipazione in società. Sono esenti dalla tassa le transazioni fatte con non residenti. Sono altresì esenti le negoziazioni e i trasferimenti dei contratti trattati nel mercato dei contratti uniformi a termine relativi a titoli di Stato, di cui all'articolo 23, comma 5, della legge 2 gennaio 1991, n. 1.».

2. Il comma 1 dell'articolo 10 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, modificato dal comma 1 dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, è sostituito dal seguente:

«1. La tabella allegata alla legge 10 novembre 1954, n. 1079, come modificata dal decreto-legge 30 giugno 1960, n. 589, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 agosto 1960, n. 826, dalla legge 6 ottobre 1964, n. 947, dal decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, e dal decreto-legge 24 settembre 1987, n. 391, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 novembre 1987, n. 477, è sostituita dalla seguente:

TABELLA DELLE TASSE PER I CONTRATTI DI TRASFERIMENTO
DI TITOLI O VALORI (*)

	Per ogni 100.000 o frazione di L. 100.000
<i>a) Conclusi direttamente tra i contraenti o con l'intervento di soggetti diversi da quelli di cui alle lettere b) e c):</i>	
azioni, quote e partecipazioni in società di ogni tipo	140
valori in moneta o verghe (**)	100
titoli di Stato o garantiti, obbligazioni	16
 <i>b) Conclusi direttamente tra banchieri e privati, o con l'intervento di agenti di cambio o banche iscritte all'albo di cui al regio decreto-legge 20 dicembre 1932, n. 1607, convertito dalla legge 20 aprile 1933, n. 504, o commissionarie di borsa o società di intermediazione mobiliare:</i>	
azioni, quote e partecipazioni in società di ogni tipo	50
valori in moneta o verghe (**)	90
titoli di Stato o garantiti, obbligazioni	9 (***)
 <i>c) Conclusi tra agenti di cambio o società di intermediazione mobiliare:</i>	
azioni, quote e partecipazioni in società di ogni tipo	12
valori in moneta o verghe (**)	40
titoli di Stato o garantiti, obbligazioni	9 (***)

(*) L'importo minimo della tassa per ogni contratto è stabilito in L. 2.500, salvo che per quelli di cui alla lettera c) aventi ad oggetto azioni, quote e partecipazioni in società di ogni tipo per i quali l'importo è stabilito in L. 3.000. Sono esenti dalla tassa i contratti di importo non superiore a L. 400.000.

(**) Sono esenti i contratti per contanti.

(***) L'imposta dovuta non può superare l'importo di L. 1.800.000».

Articolo 2.

1. Al comma 1 dell'articolo 41 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è inserita, dopo la lettera b), la seguente:

«*b-bis*) i proventi derivanti dalle cessioni a termine di obbligazioni e titoli similari; essi sono costituiti dalla differenza tra il corrispettivo globale della cessione e quello dell'acquisto se l'acquisto è contestuale alla stipula del contratto a termine, e, negli altri casi, dalla differenza tra

il corrispettivo globale della cessione e il valore di mercato del titolo alla data della stipula del contratto a termine. Per le obbligazioni da chiunque emesse all'estero si adotta il cambio del giorno della stipula del contratto a termine. Il valore di mercato deve essere documentato a cura del venditore: in mancanza, i proventi sono determinati in misura pari al 25 per cento su base annua applicato al corrispettivo globale della cessione. Dal corrispettivo globale della cessione si deducono i redditi maturati nel periodo di valenza del contratto, soggetti alla ritenuta alla fonte ai sensi del comma primo dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600».

2. Sui proventi di cui alla lettera *b-bis*) dell'articolo 41 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, se percepiti da soggetti diversi da quelli che subiscono la ritenuta alla fonte a titolo d'acconto sugli interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e dei titoli similari, i soggetti indicati nel comma primo dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che intervengono in qualità di acquirenti nelle cessioni, operano una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 12,50 per cento, con obbligo di rivalsa, e contestualmente rilasciano apposita certificazione all'interessato; non si applica il terzo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, limitatamente agli interessi, premi e altri frutti maturati nel periodo di valenza di contratto. I proventi di cui alla lettera *b-bis*) dell'articolo 41 del citato testo unico delle imposte sui redditi, se derivano da cessioni a soggetti non residenti, sono considerati redditi di fonte estera ai fini dell'articolo 8 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.

Articolo 3.

1. All'articolo 81, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è inserita, dopo la lettera *c-bis*), la seguente:

«*c-ter*) le plusvalenze realizzate mediante cessioni a termine di valute estere; esse sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo della cessione e quello dell'acquisto della valuta ceduta, se l'acquisto è contestuale alla stipula del contratto a termine, e, negli altri casi, dalla differenza tra il corrispettivo della cessione e il valore della valuta ceduta, al cambio vigente alla data della stipula del contratto.».

2. I soggetti indicati nel comma primo dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che intervengono in qualità di acquirenti nelle cessioni a termine di valute estere, operano una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 12,50 per cento, con obbligo di rivalsa, sulle plusvalenze di cui alla lettera *c-ter*) dell'articolo 81 del citato testo unico delle imposte sui redditi.

3. Le plusvalenze indicate alla lettera *c-ter*) dell'articolo 81 del citato testo unico delle imposte sui redditi, se derivanti da cessioni a soggetti non residenti, sono considerate redditi di fonte estera ai fini

dell'articolo 8 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227. Le disposizioni del comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, si applicano anche agli acquisti e alle vendite di valute estere.

Articolo 4.

1. Le disposizioni degli articoli 1, 2 e 3 si applicano sui contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 settembre 1992.

SCALFARO

AMATO - BARUCCI - GORIA

Visto, *il Guardasigilli*: MARTELLI